COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI

ORDINANZA N. 17/2023 PER LO SVOLGIMENTO DI ESERCITAZIONI A "FUOCO"

CONSIDERATA

la necessità prospettata dagli EDRC dell'A.D. di svolgere esercitazioni di tiro con armi individuali e di reparto e la pianificazione addestrativa per il primo semestre 2024, approvata nella 126^ riunione del 27 novembre 2023 dal Comitato Misto Paritetico della Regione LAZIO, relativa a:

- GENNAIO 2024, per i giorni 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12,15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30 e 31 dalle ore 07,30 alle ore 17,00 e i giorni 4, 11, 18 e 25 dalle ore 07,30 alle ore 22,00;
- FEBBRAIO 2024, per i giorni 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27 e 28 dalle ore 07,30 alle ore 17,00 e i giorni 1, 8, 15, 22 e 29 dalle ore 07,30 alle ore 22,00;
- MARZO 2024, per i giorni 1, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 dalle ore 07,30 alle ore 17,00 e i giorni 7, 14, 21 e 28 dalle 07,30 alle ore 22,00;
- APRILE 2024, per i giorni 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 29 e 30 dalle ore 07,30 alle ore 17,00 e i giorni 4, 11 e 18 dalle ore 07,30 alle ore 22,00;
- MAGGIO 2024, per i giorni 7 e 8 dalle ore 07,30 alle ore 17,00 e il giorno 9 dalle ore 07,30 alle ore 22,00;
- GIUGNO 2024, per i giorni 10, 11, 12 e 14 dalle ore 07,300 alle ore 17,00 e il giorno 13 dalle ore 07,30 alle ore 22,00,

nella zona denominata << poligono di **FOCE VERDE** >>;

TENUTO CONTO

delle disposizioni contenute nel vigente "disciplinare d'uso dell'area addestrativa denominata Poligono di Foce Verde", sottoscritto dalla Regione LAZIO e dal Comando Militare della Capitale, nel vigente "regolamento del poligono di Foce Verde", approvato dal Comandante del Comando Artiglieria, e nella circolare 7041 "norme di sicurezza da osservare nella esecuzione di esercitazioni a fuoco in poligoni aperti con le armi a tiro diretto e indiretto della fanteria, della cavalleria e dell'AVES", e successive A.V. di COMFOTER COE;

VISTO

l'articolo 332 del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010;

DISPONGO

per motivi di pubblica incolumità:

a. lo **SGOMBERO** di persone (non interessate all'esercitazione) ed animali, **nei giorni e nelle fasce orarie sopraindicate**, dall'area delimitata dagli allineamenti:
- a nord: VALMONTORIO (escluso);
- a est: QUARTACCIO (escluso);
- a sud: PONTILE ENEL (escluso);
- a ovest: ZONA MARE ECHO 336 (incluso);

e da quella di ZONA MARE ECHO 336 (incluso);
(le aree indicate sono riportate topograficamente allegata - Allegato << A >>);

Digitally signed by EMANUELE FRIGENTI
Date: 2023.12.15 10:46:22 CET

b. il **DIVIETO DI ACCESSO,** a quanti non autorizzati dal Direttore di esercitazione/tiro, all'area sgomberata (durante le attività << a fuoco >> saranno esposti i segnali - bandieroni rossi, ecc. - indicati nel citato Allegato << A >>);

c. l'**OCCUPAZIONE**, da parte dell'Ente/reparto che svolge attività a << a fuoco >> delle << postazioni >> per **VEDETTE** (vds. Citato allegato << A >>) incaricate di far rispettare il divieto d'accesso all'area sgomberata;

d. la **LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE** su tutte le rotabili intersecanti l'area addestrativa nei giorni e nelle fasce sopraindicate senza alcun intervallo.

I contravventori a quanto sopra disposto o a quanto indicato dalle **VEDETTE**, saranno:
- ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;
- puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell' articolo 336 del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 e/o degli articoli n. 140, 141 e 142 del Codice Penale Militare di Pace.

UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA SONO INCARICATI DI FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA

Si riporta in Allegato << B >>:
- l'indicazione delle disposizioni legislative inerenti al divieto di raccogliere e rimuovere proiettili inesplosi, od ordigni di qualsiasi genere;
- le modalità e i termini per la richiesta degli indennizzi.

La presente ordinanza è affissa nell'albo del comune di LATINA.

Roma, 05 DIC. 2023

IL COMANDANTE DELL'AREA TERRITORIALE
Gen. C.A. Massimo PANIZZI

Allegato "B" all'ordinanza n. 17/2023
DEL COMANDANTE dell'AREA TERRITORIALE
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI

AVVERTENZE

1. Disposizioni legislative inerenti il divieto di rimuovere/raccogliere proiettili – cartucce – ordigni esplosivi (e/o rottami).

"Chiunque durante il corso di esercitazione/tiri ed anche a distanza di tempo da questi, rinvenisse sul territorio proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesploso può scoppiare anche se leggermente mosso.

Del rinvenimento dovrà essere data immediata comunicazione al comando dell'Ente/Reparto che svolge i tiri/esercitazioni (se "ancora in zona") e/ovvero al più vicino Comando CARABINIERI.

Circa l'osservanza delle disposizioni sul DIVIETO di ricerca, raccolta, rimozione dei proiettili – cartucce – ordigni (e dei relativi rottami) si riportano gli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1896:

- art. 1: è vietato a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare, e dai loro incaricati, ricevere o raccogliere proiettili sparati o parti di proiettili, nei luoghi di esercitazioni di tiro ed in quelli adiacenti.
- art. 2: per evitare ogni responsabilità dipendente dai furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, non stati raccolti, dovranno rivolgersi all'autorità militare perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.
- art. 3: gli scopritori, gli acquirenti, gli intercettatori ed i detentori di proiettili o di parte dei medesimi, che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dai codici penali, militare e comune, per gli acquisti di cose destinate ad usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricettazioni di cose dello Stato ed appropriazioni delle cose smarrite, saranno denunziate alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale".

2. Modalità/termini per la richiesta di indennizzi conseguenti a "sgomberi" - occupazioni - danni.

Si riporta l'art. 438, commi 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010 n. 90:

"Prima dell'inizio delle esercitazioni e al termine delle stesse a cura dell'Amministrazione Militare, in contraddittorio del proprietario, dell'affittuario e dei loro rappresentanti e in mancanza di questi, possibilmente, alla presenza di due testimoni, è redatto verbale constatante lo stato di consistenza dei luoghi e delle cose interessate alle esercitazioni.

Gli indennizzi per danni patrimoniali o pregiudizi economici dipendenti dalle esercitazioni sono richiesti dagli aventi diritto con istanza diretta al Comandante militare, conforme ad apposito modello predisposto dal Ministero della Difesa.

Tali istanze sono presentate ai Comuni nel cui territorio sono situati i beni danneggiati o i fondi sgomberati, possibilmente entro il quindicesimo giorno dal termine delle esercitazioni. Le domande possono contenere riserva di presentare perizia di parte.

I moduli per inoltrare la richiesta degli indennizzi per i risarcimenti di danni sono reperibili presso gli Uffici Comunali e le locali Stazioni dei Carabinieri.

Entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione delle domande, il Comune provvede al loro inoltro all'Ufficio tecnico militare competente.

I danni denunciati che non risultano accertati o che sono dichiarati di entità diversa sono immediatamente controllati sul posto e per essi è redatto verbale in contraddittorio con gli interessati. E' verbalizzato con l'intervento di testimoni l'eventuale rifiuto all'accertamento opposto dagli interessati".